

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 DICEMBRE 2012, N. 48792: in materia di abusivismo edilizio non è configurabile l'esimente dello stato di necessità.

«...in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35919 del 26/06/2008 Ud. dep. 19/09/2008) »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 2866/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 9015/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SCORRANO GIUSEPPE N. IL 21/03/1953

avverso la sentenza n. 1973/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/07/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Santa Spina*
che ha concluso per

l'insussistenza del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza 8.7.2011 ha confermato quella del locale Tribunale sez. distaccata di Casarano, che aveva riconosciuto Scorrano Giuseppe colpevole di reiterate violazioni di sigilli e, unificati i reati col vincolo della continuazione, lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed €. 1.500,00 di multa. Ha motivato la decisione ritenendo insussistente lo stato di necessità dedotto dall'appellante, non ancora maturata la prescrizione e congruo il trattamento sanzionatorio inflitto.

2. Con due motivi di ricorso per cassazione l'imputato censura il giudizio di responsabilità, deducendo la violazione di legge penale (artt. 54, 81 e 349 cp nonché 132, 133 e 62 bis cp) nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La questione dello stato di necessità sollevata dall'imputato col primo motivo di ricorso (e fondato sulla destinazione del manufatto in sequestro a propria dimora) ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di appello e il giudice di merito ha escluso la circostanza, motivando nel senso che dagli accertamenti svolti dai vigili urbani era emerso lo svolgimento di attività di ristorazione all'interno del manufatto in sequestro; in ogni caso secondo la giurisprudenza (cass. Sez. 3, Sentenza n. 17592 del 12/01/2006 Ud. dep. 22/05/2006), ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale; ancora, è stato

affermato che in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35919 del 26/06/2008 Ud. dep. 19/09/2008): e il primo giudice ha correttamente motivato anche sul punto.

Nel percorso argomentativo non si rinviene nessun vizio logico o contraddizione, mentre le censure mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa valutazione dei fatti, non consentita in cassazione.

Parimenti il giudice di merito ha congruamente motivato sul diniego delle attenuanti generiche (per omessa allegazione di elementi idonei a suffragare la richiesta) e sull'entità della pena (determinata in misura prossima ai minimi edittali e comunque tenuto conto dei precedenti specifici dell'imputato, numerosi, reiterati e specifici, sintomatici di una vera e propria protervia dell'agire), sicché alla Corte di Cassazione oggi nessun sindacato è consentito.

2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000). Pertanto, il tema della prescrizione non può essere affrontato in questa sede.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte





ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28.11.2012

Il cons. rel. *et*.

Il Presidente

